



**MIM**  
Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



## *Istituto Comprensivo Statale "Guglielmo Marconi"*

### *Paternò – Ragalna*

Via Virgilio 3 - 95047 - Paternò (CT) Tel. 095/841296 - 095/620161 - 095/622682  
Cod. Mecc. **CTIC84200B** - Cod. IPA **istsc\_ctic84200b** - Cod. Fisc. **80008070874** Cod. Univoco **UFLNJH**  
PEO: [ctic84200b@istruzione.it](mailto:ctic84200b@istruzione.it) - PEC: [ctic84200b@pec.istruzione.it](mailto:ctic84200b@pec.istruzione.it)  
Sito web [www.icmarconiscuola.edu.it](http://www.icmarconiscuola.edu.it)

**Circolare n. 312-- A.S. 2024/2025**

ISTITUTO COMPRESIVO - "G. MARCONI"-PATERNO'  
Prot. 0012715 del 16/12/2024  
II (Uscita)

Al personale docente e ATA  
Agli alunni e alle famiglie  
Al DSGA  
Al sito web

**OGGETTO - LEGGE 1° ottobre 2024, n. 150 - Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. (24G00168) (GU Serie Generale n.243 del 16-10-2024).**

Si informa la comunità scolastica che, dopo la legge 4 marzo 2024, n. 25, anche la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante la Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati, introduce importanti misure **a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico.**

Il suddetto provvedimento è entrato in vigore dal 31 ottobre 2024. È composto di soli 3 articoli:

#### **1) Valutazione degli alunni**

L'articolo 1, in tema di valutazione, **statuisce la sostituzione, dal prossimo anno scolastico, dei giudizi descrittivi con quelli sintetici, alla scuola primaria.** Inoltre, si dispone l'espressione in decimi della valutazione della condotta alla scuola secondaria di primo grado (medie) e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi in ipotesi di valutazione del comportamento inferiore ai sei decimi.

Ai commi 4 e 5, sempre l'articolo 1 dispone che, con regolamenti da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi dal 31 ottobre) si procede a **una revisione generale della disciplina sulla valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori), nell'ambito della quale si deve prevedere che i provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni, comportino il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno portato al provvedimento disciplinare, mentre, in caso di allontanamento superiore a due giorni, è previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche.**

#### **Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali**

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne alleggerà una specifica.

Inoltre, dovrà essere assegnato un voto di condotta inferiore a sei decimi, con la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, pure per comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, finanche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto.

L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporta il coinvolgimento in attività di approfondimento sulla materia di cittadinanza attiva e solidale.

**Al voto di comportamento, riferito all'anno scolastico intero, viene attribuito maggior peso nella valutazione generale, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione.**

## 2) Sezioni a metodo didattico differenziato

L'articolo 2 contempla norme finalizzate a:

- stabilizzare e aggiornare le norme sperimentali che consentono alla scuola dell'infanzia e alla primaria, gestite dall'Opera nazionale Montessori, di continuare a funzionare con il metodo Montessori;
- consentire, a determinate condizioni, l'attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado (scuola media) a metodo Montessori, dall'anno scolastico 2025/2026;
- demandare a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori, la disciplina di dettaglio su istituzione e funzionamento delle sezioni e classi a metodo Montessori nell'ambito del primo ciclo di istruzione, nonché sull'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica e sui relativi requisiti di accesso;
- consentire al Ministero dell'istruzione e del merito di autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le primarie, per il conseguimento della specializzazione finalizzata a concorrere all'attribuzione delle relative cattedre.

## 3) Autorevolezza e decoro

L'articolo 3 si occupa di tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni, nonché del personale scolastico, statuendo che, **con la pronuncia con cui si condanna per i reati posti in essere in danno di un dirigente scolastico ovvero di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola**, a causa oppure nell'esercizio del suo ufficio ovvero delle sue funzioni, deve essere in ogni caso ordinato, **oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma in una forbice compresa tra 500 euro e 10.000 euro, a titolo di riparazione pecuniaria, a favore dell'istituzione scolastica di appartenenza dell'offeso.**

Si invitano il personale, i genitori e gli studenti a prenderne visione e si richiama in particolar modo l'Art. 3 della norma, che così dispone:

*“Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7”.*

Come ben si evince da quanto sopra riportato, l'attenzione è posta sull'istituzione scolastica presso la quale la persona offesa è in servizio: in caso di condanna per reati commessi contro il personale scolastico, il reo dovrà pagare alla scuola una somma da 500 a 10.000 euro quale riparazione pecuniaria.

### Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne alleggerà una specifica.

Si tratta di una misura in linea con quelle della citata Legge n. 25/2024, che ha introdotto modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

Tale norma, si ricorda, opera su due livelli: da un lato, prescrive azioni di prevenzione e monitoraggio degli episodi; dall'altro, inasprisce le pene collegate a reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Con riferimento al versante penalistico, di seguito si riportano le modifiche apportate ai suddetti articoli del Codice Penale:

- **articolo 61 c.p.**, Circostanze aggravanti comuni: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle sue funzioni;
- **articolo 336 c.p.**, Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola (prevede una pena di reclusione da sei mesi a cinque anni);
- **art. 341-bis c.p.**, Oltraggio a pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola (prevede una pena di reclusione da sei mesi a tre anni).

Si pubblica in allegato il testo completo della legge 1° ottobre 2024, n. 150.

Si procederà in seguito, in base alle indicazioni fornite dal Ministero, alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (Regolamento d'Istituto e criteri di attribuzione voto di condotta).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof.ssa Maria Santa Russo*



#### **Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali**

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all'oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/2003 novellato dal D.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell'Istituto, al link: <https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/ctic84200b>.

Se il trattamento dei dati connesso all'oggetto del presente documento non rientrasse nei casi indicati nella sopracitata informativa, l'Istituto ne allegnerà una specifica.